



STATUTO

Consiglio Generale, Saronno (VA) 16 dicembre 2022

Recepimento delle modifiche approvate dal XIX Congresso confederale 25-28/5/2022

PARTE I
NORME GENERALI COSTITUTIVE

CAPITOLO I
Principi e finalità

ART. 1

E' costituita la Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi (CISL Funzione Pubblica dei Laghi, CISL FP dei Laghi, CISL FPS dei Laghi), con sede legale in Varese, via Bernardino Luini n. 5.

La CISL Funzione Pubblica dei Laghi aderisce alla Federazione Nazionale Lavoratori Pubblici e dei Servizi (CISL Funzione Pubblica - FPS) e si richiama e si ispira ai principi contenuti nello Statuto della medesima e agli scopi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).

La CISL Funzione Pubblica dei Laghi organizza tutti i lavoratori ed operatori, pubblici e privati, operanti nelle istituzioni e nei servizi afferenti le autonomie locali, la sanità, i servizi socio sanitari assistenziali, i comparti di Ministero ed Enti Pubblici non economici.

In particolare la CISL Funzione Pubblica organizza:

i lavoratori dipendenti dei comparti :

- agenzie fiscali
- autonomie locali
- enti pubblici non economici
- ministeri
- sanità pubblica e privata
- terzo settore/socio sanitario
- pcm

ART. 2

La costituzione della CISL Funzione Pubblica – FPS – dei Laghi ha l'obiettivo di rendere i lavoratori protagonisti del decentramento istituzionale, della riforma della pubblica amministrazione e dello stato sociale, del miglioramento ed ampliamento dei servizi alla persona e alla comunità, dello sviluppo della contrattazione e delle nuove relazioni partecipative, valorizzando le professionalità, qualificando le condizioni di lavoro, ricomponendo ed armonizzando contrattualmente la tutela degli interessi degli stessi lavoratori.

I valori a cui si ispira l'azione della Federazione, sono il primato della persona umana, in funzione del quale devono essere ordinati lo Stato e la società, la pace, la giustizia e la solidarietà, come vincolo di tutte le scelte, la democrazia nell'ordine politico, economico e sociale, per la piena partecipazione e responsabilità di ogni cittadino per la realizzazione del bene comune nel rispetto dei diritti e dei doveri.

Coerentemente, la Federazione, espressione organizzata del pluralismo sociale, ha, inoltre, l'obiettivo di realizzare un modello associativo che si fonda sul pluralismo, sulla democrazia rappresentativa, sull'autonomia dai partiti, dal Governo, dai datori di lavoro pubblici e privati e privilegia l'azione contrattuale e partecipativa.

La Federazione si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l'elevazione morale, culturale e sociale delle stesse ed a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società.

La CISL Funzione Pubblica basa la propria azione organizzativa sul deciso rafforzamento della CISL sul posto di lavoro, caratterizzando la struttura di quel livello a parametri di professionalità e di efficacia tali da garantire una immagine della CISL visibile per tutti i lavoratori.

L'integrazione politica e sociale è l'obiettivo della Federazione rispetto alla Unione Europea. Sulla base di questi valori, la Federazione persegue l'unità di tutti i lavoratori.

CAPITOLO II

Compiti della Federazione Territoriale

ART. 3

La CISL Funzione Pubblica dei Laghi, per il territorio di propria pertinenza, è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione Nazionale, sulle materie di competenza primaria del territorio.

La CISL Funzione Pubblica dei Laghi nel quadro degli indirizzi della Federazione Nazionale e Regionale ha il compito di:

- a) stipulare contratti, accordi, regolamenti, protocolli, ai diversi livelli di competenza, promuovendo ed assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro corretta attuazione;
- b) stipulare contratti, accordi, regolamenti, protocolli per le Aziende ed Enti con strutture e competenze di riferimento;
- c) conferire la delega per la contrattazione integrativa di secondo livello ai coordinamenti regionali SAS;
- d) rappresentare i lavoratori associati presso le strutture confederali a livello Territoriale;
- e) rappresentare, in relazione al proprio livello di competenza territoriale, i lavoratori associati per quanto non di competenza della Confederazione dinnanzi ai pubblici poteri, alle diverse istituzioni, ai datori di lavoro, alle istituzioni e alle organizzazioni internazionali;
- f) attuare iniziative intese a promuovere e gestire in modo efficace la politica organizzativa e dei quadri, l'informazione, i servizi agli iscritti, il proselitismo;
- g) contribuire all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente;
- h) vigilare sull'efficienza degli Organi direttivi delle proprie strutture e sul regolare andamento delle loro attività, realizzando i necessari interventi, in caso di violazioni statutarie, di inadempienze amministrative, di incapacità manifesta, di politiche o comportamenti difforni dagli indirizzi della CISL e degli Organi Nazionali della Federazione;
- i) presiedere all'elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore;
- l) procedere alla elaborazione di orientamenti, indirizzi, studi, progetti concernenti gli interessi sociali, economici, retributivi previdenziali e culturali dei lavoratori;
- m) decidere ed organizzare scioperi o altre iniziative di lotta riguardanti situazioni specifiche o generali di categoria, secondo le modalità dell'art 38 dello Statuto della Federazione Nazionale;
- n) promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici ed altri strumenti, al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- o) organizzare le riunioni, le manifestazioni, le azioni necessarie alla realizzazione delle politiche di settore;
- p) realizzare la politica delle pari opportunità fra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.
- q) curare i rapporti con i lavoratori e provvedere alla loro iscrizione alla CISL, ed alla riscossione dei contributi sindacali a mezzo delega;
- r) indicare e/o designare le rappresentanze negli Organi o Comitati di qualsiasi tipo interni ed esterni all'organizzazione rientranti nella propria competenza;
- s) esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alla Federazione Territoriale in virtù di leggi, regolamenti, Statuti e disposizioni della CISL; di enti o di pubblici poteri;
- t) stipulare patti associativi con strutture rientranti nelle competenze della Federazione Territoriale.

CAPITOLO III

Diritti e doveri degli iscritti

ART. 4

L'iscrizione alla CISL Funzione Pubblica deve costituire l'espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL Funzione Pubblica hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali, nonché ad essere adeguatamente informati e coinvolti sulle decisioni che li riguardano.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presente Statuto e in termini democratici e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, di operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari e di partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dal Consiglio generale nazionale.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II

NORME E PRINCIPI GENERALI SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI E COLLEGIALI

CAPITOLO IV

Il Consiglio Generale Cisl Fp dei Laghi

ART. 5

Il Consiglio Generale Cisl Fp dei Laghi è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

Il regolamento di attuazione del presente Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati, nonché i criteri tesi a salvaguardare la rappresentanza delle diverse aree contrattuali, professionali e di genere.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'art. 14 del presente Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

ART. 6

Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento al numero dei componenti la Segreteria nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

CAPITOLO V

Il Collegio dei Sindaci

ART. 7

Composizione

Il Collegio dei Sindaci di ogni livello provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto, del relativo Regolamento, e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza.

A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale Territoriale del rispettivo livello con voto tramite il loro Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale; risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal rispettivo Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo della CISL eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

Qualora a livello di Federazioni Territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio Territoriale di categoria.

Misure cautelative

ART. 8

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale o ad iniziative della Magistratura può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, su istruttoria della Segreteria della Federazione Territoriale sentita la Federazione Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione, è la Segreteria Nazionale.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata.

Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dal Regolamento di attuazione.

Violazioni statutarie ART. 9

Quando la Segreteria nell'ambito della specifica competenza territoriale, viene a conoscenza di violazioni statutarie, ha l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, ha l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

CAPITOLO VI

Rotazione incarichi e limiti di età

ART. 10

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica medesima è:

- a) di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di USR/USI, UST, di Federazione di categoria Territoriale /interTerritoriale /regionalizzata e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale;
- b) di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per i Segretari Generali di Federazione nazionale di categoria;
- c) di due mandati (8 anni) per il Segretario Generale della struttura nazionale Confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli V e VI del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

CAPITOLO VII

Incompatibilità

ART. 11

In adesione a quanto previsto dallo Statuto della CISL per affermare l'assoluta autonomia della CISL Funzione Pubblica nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL Funzione Pubblica, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigente responsabile di Enti Cisl (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello, e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl FP, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dall'art. 6 del Regolamento di attuazione dello Statuto.

Il Comitato Esecutivo, sentita la Segreteria nazionale è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

ART. 12

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Ove si verificano le incompatibilità previste dall'articolo 9 del Regolamento di attuazione dello Statuto, gli operatori della Federazione Territoriale saranno collocati in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO VIII

Eleggibilità e cooptazioni ART. 13

I soci, con i requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Cisl Funzione Pubblica, alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

La Cisl Funzione Pubblica può stabilire, nei rispettivi Regolamenti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiori a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture.

Nel caso in cui nei suddetti regolamenti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal 1° comma del presente articolo.

Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale o membro di diritto degli organismi delle articolazioni funzionali della Federazione a tutti i livelli venga eletto componente la Segreteria o

del Coordinamento del livello corrispondente, resterà membro del Consiglio o del coordinamento. I membri di diritto di cui al precedente comma vengono sostituiti dall'Organo che a suo tempo li ha espressi, fermo restando il principio della rappresentatività tra le diverse aree contrattuali.

Il Consiglio Generale delle Federazione Territoriale e Territoriale e gli organismi delle articolazioni funzionali della Federazione a tutti i livelli, nel designare o nel proporre, in base alle loro competenze, i rappresentanti della Federazione Territoriale in Amministrazioni od organismi ove è prevista per legge o per Statuto la rappresentanza sindacale terranno presente l'esigenza di assicurare:

- a) la massima funzionalità degli Organismi sindacali;
- b) il più alto grado di rappresentatività e competenza;
- c) la piena autonomia del Sindacato.

ART. 14

Il Consiglio Generale Cisl Fp dei Laghi ha la facoltà di cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 10% dei componenti gli organismi stessi.

Nel caso in cui le scadenze degli organismi espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

L'attuazione dei precedenti commi deve garantire il principio della rappresentatività tra le diverse aree contrattuali fondative.

A livello Territoriale la FNP designa, d'intesa con la corrispondente CISL Funzione Pubblica, in Consiglio generale un proprio rappresentante, con voto consultivo.

PARTE III

GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE

CAPITOLO IX

Definizione degli organismi

ART. 15

Sono organismi della Cisl Funzione Pubblica dei Laghi:

- 1) il Congresso;
- 2) il Consiglio Generale;
- 3) il Comitato Esecutivo ;
- 4) la Segreteria ;
- 5) il Collegio dei sindaci;

La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi sono stabilite dal Regolamento Territoriale di attuazione dello Statuto.

CAPITOLO X

Il Congresso Cisl Federazione Pubblica dei Laghi

ART. 16

Il Congresso Cisl Federazione Pubblica dei Laghi è l'organismo massimo deliberante della Federazione Territoriale. Esso si riunisce in via ordinaria, a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale, ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni Territoriali. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate. Il Congresso straordinario dovrà tenersi entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 17

Il Congresso Cisl Federazione Pubblica dei Laghi è composto dai delegati eletti nei Congressi dei posti di lavoro.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio Generale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

ART. 18

L'ordine del giorno del Congresso Cisl Federazione Pubblica è fissato dal Consiglio Generale Cisl Fp dei Laghi su proposta della Segreteria Territoriale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

ART. 19

Il Congresso Cisl Federazione Pubblica dei Laghi fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.

Elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale Territoriale, del Collegio dei Sindaci, dei delegati al Congresso della Federazione Regionale, dei delegati al Congresso U.S.T.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole della metà più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

CAPITOLO XI IL CONSIGLIO GENERALE CISL FP DEI LAGHI

ART. 20

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione Territoriale tra un Congresso e l'altro; la sua composizione numerica è stabilita dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire, nel quadro delle strategie della Federazione Nazionale gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

In particolare, tenuto conto dei diversi comparti contrattuali il Consiglio Generale stabilisce gli indirizzi comuni alle diverse aree negoziali.

Esprime le linee generali relative agli obiettivi politici del bilancio.

Designa, su proposta della Segreteria Territoriale, la rappresentanza della CISL Funzione Pubblica negli organi confederali del corrispondente livello, per la quota di sua spettanza.

Elegge al suo interno prima la Segreteria, poi il Comitato Esecutivo.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in eventuale sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Territoriale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Federazione.

Emana il Regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

Nomina, su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle che il presente Statuto prevede a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

ART. 21

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Territoriale.

Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria Territoriale, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento al numero dei componenti della Segreteria.

CAPITOLO XII

Il Comitato Esecutivo Territoriale

ART. 22

Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione. Il Comitato Esecutivo Territoriale :

- a) approva il conto consuntivo e preventivo annuale della Federazione;
- b) convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale Territoriale, fissandone l'ordine del giorno;
- c) procede alle nomine e alle designazioni di competenza della Federazione Territoriale in organismi sindacali o di nomina sindacale, relativamente alla rappresentanza della Federazione Territoriale negli organismi confederali del corrispondente livello;
- d) regola altresì le normative economiche dei dirigenti in aspettativa e in distacco da attuare in categoria;
- e) approva, almeno semestralmente, una relazione della Segreteria Territoriale circa la partecipazione economica e/o amministrativa della Federazione alle entità di cui all'art. 48 dello Statuto nazionale.
- f) decide, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, sui provvedimenti di gestione straordinaria proposti dalla Segreteria Territoriale;
- g) esamina la proposta della Segreteria Territoriale riguardante la misura del riparto della contribuzione, di spettanza della Federazione, tra i diversi livelli dell'organizzazione;
- h) assume decisioni, in via d'urgenza e salvo ratifica su materie di competenza del Consiglio Generale;
- i) decide sui conflitti fra le strutture della Federazione Territoriale;
- l) autorizza i dirigenti sindacali ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale;
- m) provvede in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, a richiedere il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale;
- n) ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo è convocato dalla Segreteria Territoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato Esecutivo Territoriale è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo Territoriale, salvo quelle che il presente Statuto prevede a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

ART. 23

Il Comitato Esecutivo Territoriale si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile. Spetta al Comitato Esecutivo Territoriale stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

CAPITOLO XIII

La Segreteria Territoriale

ART. 24

La Segreteria della Federazione Territoriale è composta:

- a) dal Segretario generale;

- b) dall'eventuale Segretario generale aggiunto;
 - c) dai Segretari;
- eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

ART. 25

La Segreteria Territoriale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, a tutti i livelli, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione Territoriale .

La Segreteria Territoriale :

- a) predispone per il Congresso la relazione programmatica da sottoporre al Consiglio Generale secondo quanto previsto dagli articoli precedenti;
 - b) interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le strutture della Federazione;
 - c) predispone i bilanci preventivi, i conti consuntivi, le proposte di regolamento, gli schemi di relazione;
 - d) decide sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale della Federazione;
 - e) predispone le proposte di piattaforme negoziali da sottoporre alla ratifica degli Organi della Federazione;
 - f) formula le proposte da sottoporre al Comitato Esecutivo in ordine alla nomina e designazione delle rappresentanze sindacali negli Organi o Comitati di qualsiasi tipo che cadono sotto la competenza della Federazione;
 - g) nomina formalmente, in esito ai percorsi democratici definiti dal Regolamento, i coordinatori responsabili di ministero, ente pubblico non economico, specificità professionali ed assetti istituzionali omogenei;
 - i) predispone l'istruttoria circa i provvedimenti di gestione straordinarie;
 - l) convoca il Comitato Esecutivo;
 - m) interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le proprie strutture ed articolazioni;
- Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; il Segretario generale aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.
- Il Segretario Generale affida ai singoli componenti di segreteria i diversi settori di attività ed i relativi incarichi.

ART. 26

Gli atti aventi natura economica e finanziaria, a tutti i livelli, sono soggetti alla firma congiunta del Segretario Generale e del Segretario con delega all'Amministrazione.

PARTE IV LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE

CAPITOLO XIV Le strutture Territoriali, Aziendali

ART. 27

La Federazione Territoriale si articola sul piano territoriale in Strutture Aziendali Sindacali (SAS-RSA).

Esse esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della Federazione, di cui al precedente ART. 3 e costituiscono istanza congressuale. Le competenze sono definite dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

ART. 28

Le Federazioni Territoriali

Sono organismi della Federazione Territoriale:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) la Segreteria Territoriale;
- e) il Collegio dei Sindaci.

La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi sono stabiliti dai Regolamenti territoriali di attuazione dello Statuto.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione Territoriale; il Segretario Generale aggiunto, ove esistente, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento. Il Segretario Generale affida ai singoli componenti di segreteria i diversi settori di attività ed i relativi incarichi.

ART. 29

Le Strutture Aziendali Sindacali

Le strutture aziendali sindacali (SAS) o le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) sono le articolazioni di base, sul posto di lavoro delle Federazioni Territoriali.

Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) sono assimilate a tutti gli effetti alle SAS. Sono Organismi delle SAS-RSA:

- a) il Congresso;
- b) l'assemblea degli iscritti;
- c) il Direttivo Aziendale;
- d) la Segreteria Aziendale

Competenze, composizione e funzionamento sono stabiliti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

CAPITOLO XV

Le articolazioni funzionali ART. 30

I coordinamenti delle SAS di posto di lavoro, delle aree contrattuali, delle specificità professionali e istituzionali, costituiscono le articolazioni funzionali dell'organizzazione a vari livelli.

Competenze, composizione e funzionamento sono stabiliti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

CAPITOLO XVI

Azione sindacale ART. 31

Per le azioni sindacali che debbano culminare in scioperi a livello nazionale, Regionale, territoriale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria confederale, competente per territorio. In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato esecutivo confederale competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della Federazione.

PARTE V

GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

CAPITOLO XVII

Il Commissariamento delle strutture

ART. 32

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto, di mancato rispetto di decisioni di organismi confederali e della Federazione anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle Federazioni regionali, delle Federazioni

territoriali e delle SAS di posto di lavoro, nonché di grave inefficienza delle stesse strutture, il Comitato esecutivo della Federazione nazionale, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un Commissario.

Negli stessi casi di cui al 1° comma il Comitato esecutivo nazionale può, con la stessa procedura, disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture dal diritto di partecipazione agli organismi federali (ai vari livelli territoriali) di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

I provvedimenti di commissariamento sopra indicati sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro tre giorni dall'adozione al Collegio nazionale dei probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui sopra può essere nominato un Commissario ad acta per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio confederale dei probiviri per la verifica di legittimità.

CAPITOLO XVIII

La Reggenza

ART. 33

Allorché un organismo di Federazione sindacale territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie può chiedere alla Segreteria nazionale di decidere che venga inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo o anche alla categoria di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Federazione.

Le norme di cui ai precedenti commi valgono per la Federazione Nazionale nei confronti dei sindacati di seconda affiliazione, dei propri settori e/o comparti merceologici.

CAPITOLO XIX

Contribuzione e Tesseramento

ART. 34

L'adesione alla Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organismi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti all'organizzazione e, completata con l'emblema di categoria, è l'unico documento di adesione del lavoratore alla Cisl Funzione Pubblica.

Il contributo è raccolto a mezzo della delega dalle strutture territoriali.

CAPITOLO XX

Patrimonio e bilancio

ART. 35

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia, nella sede della Federazione, presso le Federazioni sindacali regionali ed i Sindacati territoriali.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario nei termini e tempi previsti dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati o gruppi di associati non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

ART. 36

Il bilancio della Federazione, a tutti i livelli, si struttura anche per obiettivi e budget, riferiti anche al funzionamento ed alle attività dei coordinamenti funzionali.

Il bilancio della Federazione, a tutti i livelli, deve assicurare il finanziamento delle SAS e dei loro eventuali coordinamenti per il loro funzionamento e le loro attività, secondo le modalità definite nel Regolamento di attuazione.

La Federazione Territoriale risponde di fronte ai terzi ed all'Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario generale congiuntamente al Segretario che presiede al settore relativo all'amministrazione.

ART. 37

La Federazione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

ART. 38

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione nei confronti delle Federazioni Territoriali, o dei loro associati, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

La Federazione sindacale regionale, d'intesa con la Federazione nazionale, hanno facoltà di verifica dei bilanci delle Federazioni Territoriali.

CAPITOLO XXI

Regolamenti di attuazione ART. 39

La Federazione deve dotarsi di un Regolamento di attuazione sulle materie demandate dal presente Statuto.

ART. 40

I Regolamenti di attuazione dello Statuto devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli Generali esclusivamente in base alla seguente procedura. Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Sia la deliberazione relativa alla prima emanazione del Regolamento che quelle relative alle eventuali successive modificazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

CAPITOLO XXII

Adeguamenti statutari e norme transitorie

ART. 41

Procedure per le modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso nazionale:

- dal Congresso su richiesta scritta della metà più uno dei delegati;
- dal Consiglio generale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- dalle Federazioni sindacali regionali su deliberazione dei propri Consigli generali prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio generale nazionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organismi delle Federazioni sindacali regionali.

Tali proposte devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

ART. 42

Le Federazioni Regionali e Territoriali e i sindacati di seconda affiliazione devono dotarsi di un regolamento di attuazione dei rispettivi statuti e dovranno attenersi alle norme contenute nel presente statuto e nel regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Regolamenti di attuazione.

Gli adeguamenti allo Statuto CISL FP e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli Generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso della Federazione nazionale. Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 43

Le norme del presente Statuto non possono contrastare con quelle dello Statuto della Federazione Nazionale e del Regolamento di attuazione dello stesso.

Di conseguenza il Consiglio Generale è convocato per dar luogo agli adeguamenti relativi alle norme contenute nello Statuto della Federazione Nazionale e nel Regolamento di attuazione dello stesso, nonché approvare il Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 44

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione, si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento della Federazione Nazionale e della Confederazione, per quanto applicabili e compatibili.